

Dichiarazione doganale elettronica

Gentile Cliente,

prendendo spunto dal provvedimento n. 665220/2023 dell'Agazia delle Dogane con il quale è stato posticipato a data da destinarsi il termine, individuato in precedenza nel 7 novembre 2023, a partire dal quale gli operatori economici dovranno aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi **export e transito** (nella sostanza, dopo la reingegnerizzazione delle dichiarazioni doganali di importazione, sarà quindi prossimo il momento in cui gli esportatori italiani dovranno approcciarsi alle nuove modalità dichiarative connesse alle fasi funzionali del sistema), questa circolare flash riepiloga e rammenta le novità che sono state introdotte circa la dichiarazione doganale elettronica.

In seguito al processo generale di digitalizzazione della documentazione e armonizzazione dei sistemi informativi doganali comunitari le **dichiarazioni doganali** (conosciute come D.A.U., Documento Amministrativo Unico) sono state e saranno sostituite da **un nuovo modello di dati digitali chiamato EUCDM_ (European Customs Data Model)**.

Con la **circolare n.22/2022** (Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione – indicazioni procedurali H1 – H5) l'Agazia delle Dogane ha abbandonato definitivamente il vecchio D.A.U. a favore di un **documento in formato XML, denominato tracciato "H"** precedentemente noto come "IM".

Questa reingegnerizzazione del sistema informativo dell'ADM noto come **AIDA 2.0** (Automazione Integrata Dogane e Accise) è in linea con la normativa dell'Unione Europea che non permette più l'utilizzo di formulari cartacei per la presentazione e la stampa delle dichiarazioni di **importazione a decorrere dal giugno 2022**.

Questo implica che il **nuovo modello EUCDM** trasmesso all'Agazia delle Dogane e dei Monopoli, **previa firma digitale, deve essere conservato a norma**, in piena conformità con le disposizioni del DMEF del 17 giugno 2014, le linee guida di AgID e l'art. 44, comma 1-bis, del CAD.

Pertanto, per trasmettere le Dichiarazioni doganali di importazione al Sistema informativo dell'Agazia è necessario apporre la **Firma Digitale**, ottenuta da un QTSP (Qualified Trust



Service Provider) riconosciuto da AgID (**la firma digitale scaricata da desktop Dogane non sarà accettata**). **Una volta firmate digitalmente le dichiarazioni devono essere caricate sul Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli.**

Le aziende hanno un cassetto doganale, (simile al cassetto fiscale dell'agenzia delle entrate) dove possono fruire direttamente i 3 prospetti:

1. Prospetto Contabile: rilevante ai fini della detrazione IVA, contiene il codice MRN (Master Reference Number) che identifica in modo univoco la dichiarazione doganale;
2. Prospetto di Sintesi: riepiloga i dati salienti della dichiarazione;
3. Prospetto di Svincolo: viene emesso al momento in cui le merci lasciano le aree doganali, al fine di consentire l'apposizione del visto di uscita e di confermare il corretto completamento delle procedure doganali, che l'agenzia rilascia nel momento in cui viene registrata una corretta operazione di importazione.

Rimane onere dell'importatore accedere giornalmente al portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verificare la presenza dei prospetti, e scaricare la documentazione prodotta, in quanto, almeno per il momento, non è prevista alcuna notifica da parte dell'ADM.

Trattandosi di documenti digitali, tutti i documenti doganali devono essere conservati a norma secondo quanto previsto dall'art.43 del Codice dell'amministrazione Digitale al fine di preservarne **l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la certezza legale e reperibilità nel tempo; pertanto, occorre conservare tutti i documenti a norma di legge per 10 anni.**

Con la risposta all'interpello 417 del 5 agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla bolletta doganale d'importazione e alla Registrazione ai fini IVA. Vediamo i chiarimenti forniti.

IMPORTANTE

Registrazione ai fini IVA bollette doganali

In generale, ai sensi dell' articolo 25 del Decreto IVA (DPR 633/72) **le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione** (diritto che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo); **pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni**

caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno della sua ricezione.

Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata, oltre all'esigibilità dell'imposta, la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.

Dal momento che non è più previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo, né per la presentazione della dichiarazione d'importazione né per la stampa della medesima, si osserva che, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).

Al riguardo tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale **sono effettuati mediante procedimenti informatici**. In aderenza a tale disposizione, le dichiarazioni doganali di importazione sono trasmesse al Sistema informativo dell'Agenzia e sono munite di firma digitale; tali dichiarazioni, così come acquisite e registrate dal Sistema informativo dell'Agenzia, assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio.

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione, l'Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'idoneità dei dati riportati nel prospetto di "Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione" estratti dalla dichiarazione doganale registrata sul sistema informativo doganale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa IVA.

I soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a euro 300,00, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

1. i numeri delle fatture cui si riferisce;
2. l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
3. l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata».

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile avvalersi della semplificazione sopra descritta anche per la registrazione nel registro IVA acquisti, delle bollette doganali ora dei "prospetti di riepilogo ai fini contabili" (relativi ad operazioni di importo inferiore a 300 euro ed effettuate nel corso del medesimo mese),

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI & ASSOCIATI